



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dott. Roberto Di Bella, presidente;
- dott. Sebastiano Finocchiaro, giudice;
- dott. Saverio Sergi, giudice onorario;
- dott. Luciangela Piras, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento n. 325/08 VG., relativo ai minori XX e YY, nati rispettivamente a Reggio Calabria il giorno --- e il ---, di AA e BB;

valutata la richiesta con cui AA – detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. - ha sollecitato un colloquio visivo con il figlio XX, maggiore degli anni dodici, senza vetro divisorio;

visto il parere con cui il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria ha auspicato, in virtù della *“natura straordinaria del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso, una più chiara definizione degli obiettivi e, soprattutto, della tempistica di loro attuazione (con sollecito agli esperti coinvolti nel percorso psico-pedagogico in corso di indicare i prossimi obiettivi programmati, unitamente alla preparazione del minore XX e della sorella YY alla prossima modalità relazionale, attraverso vetro divisorio, con cui dovranno essere svolti i colloqui con il padre”*);

letta la richiesta del Procuratore della Repubblica per i minorenni, con cui si è sollecitato il Tribunale *“a predisporre gli atti di programmazione specificati nella nota della Procura della Repubblica distrettuale di Reggio Calabria”*;

ha pronunciato il seguente

decreto

Con decreto emesso in data 18.7.2008, questo tribunale dichiarava AA – arrestato dopo un lungo periodo di latitanza e già condannato per associazione di stampo mafioso e per gravi reati contro la persona - decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori XX e YY.

A seguito della condanna definitiva (v. provvedimento di cumulo e ordine di esecuzione in atti) alla pena detentiva di anni trenta di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo ‘ndranghetistico, omicidio e altro, questo tribunale, con decreto emesso in data 8.11.2016, confermava (in sovrapposizione alla pena accessoria) la decadenza dalla responsabilità genitoriale del medesimo AA, in atto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis comma II o.p. (v. relazione pervenuta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Direzione Casa Circondariale di Tolmezzo).

Inoltre, con il medesimo provvedimento, questo giudice: 1) co-affidava i minori XX e YY al Servizio sociale competente per territorio per le attività di vigilanza, assistenza, educazione alla legalità, chiarificazione del ruolo paterno e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con il Consultorio Familiare di Gallico (già individuato dal Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell’ASP) e con associazioni qualificate del volontariato antimafia e non solo; 2) demandava alle superiori agenzie territoriali di elaborare in favore di BB – madre dei minori - un percorso di recupero/sostegno delle competenze genitoriali e di svolgere un’indagine conoscitiva in ordine alle dinamiche intercorrenti tra i minori e i parenti del ramo paterno;3) prescriveva a BB di attenersi alle prescrizioni impartite, nei termini in motivazione specificati, per il benessere psico-fisico dei figli minorenni;4) richiedeva al Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD) di attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione, i supporti necessari a garantire incontri adeguati – nei termini in motivazione indicati - tra AA e i figli minori;5) rigettava ogni ulteriore richiesta e disponeva l’integrazione del contraddittorio con l’audizione di AA.

Tale provvedimento era emesso a seguito delle non lusinghiere informazioni pervenute in ordine al ruolo educativo della signora BB.

L'indagine psico-sociale espletata (compendiata nella relazione in data 26.9.2016 dal Consultorio Familiare di Gallico) per il monitoraggio della complessa situazione familiare evidenziava, infatti, che: 1) i minori XX e YY vivevano insieme alla madre BB nel quartiere di Archi (RC), luogo di incontrastato predominio mafioso della "famiglia" AA; 2) la gestione della famiglia era esercitata dalla madre BB che proponeva, sia pure contraddittoriamente, la propria diversità culturale e quella della sua storia familiare, ma affascinata dal marito e dal suo mondo, idealizzava una figura paterna che in realtà era assente; 2) l'assenza del padre, però, lungi dal provocare un indebolimento della sua autorità, portava i minori ad interiorizzare maggiormente la figura paterna, mitizzata dalla lontananza (*"agli occhi dei figli il padre è infatti forte, bello solare, umile, per XX, che spera che il genitore torni presto a casa, mentre è gentile per YY"*); 3) a causa di questa idealizzazione, la signora ABC aveva difficoltà a mettere in atto un processo di rielaborazione della figura genitoriale, che la portasse a giudicare in maniera critica le azioni del marito; 4) la medesima, infatti, *"persisteva nel suo ruolo di moglie, prevalentemente indirizzato alla cura dei figli secondo un'educazione, a suo dire, improntata al rispetto delle regole della convivenza civile e della legalità, senza però una presa di distanza netta dal marito e dalla sua famiglia di appartenenza"*;

Allarmanti erano poi le ulteriori conclusioni, confermate nel corso dell'audizione dinanzi a questo giudice, rassegnate dagli esperti del citato Consultorio familiare (...), secondo cui *"in questa situazione, il rischio per XX, preadolescente maschio, è che viva il padre come modello cui identificarsi positivamente, anche rispetto alla parte deviante"*;

Il provvedimento suindicato era adottato nonostante le rassicurazioni fornite dalla signora BB, che palesava a questo giudice consapevolezza e piena disponibilità a seguire i percorsi suggeriti (*"Prendo atto della relazione stilata dal Consultorio*

Familiare di Gallico e dichiaro di essere perfettamente consapevole dei problemi che riguardano la situazione mia e dei miei figli. Sono perfettamente consapevole dei rischi che l'ambiente reggino contiene per il futuro dei miei figli... Il mio desiderio assoluto è quello di preservarli da ogni pregiudizio per il loro equilibrio psico-fisico derivante dalla situazione in cui si trova il padre”).

Nel dettaglio, questo tribunale riteneva condivisibili i suggerimenti forniti dagli operatori delegati al fine di contenere la potenziale pericolosità evolutiva ravvisata, ovvero quello di attivare: 1) percorsi di sostegno alla genitorialità in favore della madre (*“fondamentale è accompagnare i genitori a focalizzarsi sui figli e sui loro bisogni, nonché sostenerli nella presa di coscienza della realtà degli accadimenti e nell’introiezione di codici genitoriali sani”*); 2) percorsi di sostegno psicologico e di educazione alla legalità per i minori XX e YY, con l’obiettivo che *“i medesimi prendessero le distanze dal modo di vivere del padre per orientarsi verso modelli di comportamento normativamente accettabili”*.

Pertanto, questo giudice prescriveva agli operatori del Consultorio Familiare di Gallico di attivare i supporti psicologici necessari per consentire alla stessa di avviare un processo di rielaborazione della figura genitoriale che la portasse a giudicare in maniera critica le azioni del marito e, nel contempo, la conducesse a tenere un corretto approccio con i figli minori che avevano mitizzato la figura paterna.

Nel contempo, questo giudice demandava ai predetti specialisti, in collaborazione con il Servizio sociale territoriale, il compito di programmare in favore dei minori una mirata attività di sostegno psicologico e socio-educativo, con l’obiettivo di spiegare loro gradualmente la realtà delinquenziale in cui si era formato il padre e i reali motivi della sua carcerazione; infine, segnalava l’opportunità di preparare la signora e i minori anche a programmare, in un futuro non remoto, uno spostamento mirato dalla città di Reggio Calabria, segnalando che tale soluzione doveva essere contemplata e adeguatamente programmata, in quanto la negativa reputazione della famiglia paterna, i connessi rischi di emarginazione sociale e la suggestione di determinati modelli culturali

comportavano il rischio elevato di esposizione dei minori, una volta raggiunta l'età dell'adolescenza, a situazioni di devianza o di pregiudizio per la loro integrità emotiva.

Parimenti, il tribunale segnalava la necessità che il previsto dispositivo fosse in grado: 1) di spiegare ai bambini, con le cautele opportune, che il padre, attesa l'entità della pena inflittagli, non sarebbe tornato presto a casa;2) di preparare i minori prima degli incontri con il padre che, secondo il condivisibile parere degli esperti, non dovevano essere interrotti.

Analogo percorso di preparazione questo giudice prevedeva, tenuto conto del peculiare regime di restrizione e con la collaborazione del Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD), per AA, segnalando che lo stesso doveva essere messo in grado di rispondere in modo corretto alle eventuali domande dei figli in ordine al suo stato di carcerazione e ai motivi della sua assenza educativa.

Infine, tenuto conto dell'età e in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 (rinnovato in data 8.2.2017), questo giudice segnalava la necessità di elaborare in favore dei minori XX e YY – ad opera degli operatori del Servizio Sociale territoriale e del Consultorio Familiare di Gallico - dei “percorsi educativi che li mettessero in contatto con realtà positive e diverse da quelle del contesto di provenienza, come quelle rappresentate dalle associazioni di volontariato antimafia (quali, ad esempio, Libera o Addio Pizzo Messina).

Ciò premesso, l'istruttoria di seguito espletata imponeva – pur con qualche modifica - la conferma delle statuizioni adottate in data 8.11.2016.

Dall'indagine svolta in esecuzione del citato provvedimento emergeva che: 1) la signora BB e i figli avevano abbandonato il degradato quartiere di Archi per trasferirsi in Via ABCDABCD presso l'abitazione dei genitori della signora (nonni materni) in una zona della città e in un contesto ambientale/familiare più rispondente alle esigenze dei minori, apparsi agli operatori socievoli, sereni e seguiti, oltre che dalla madre, dalla nonna e dagli zii materni;2) la signora BB – insegnante di sostegno presso alcune scuole elementari – si era spontaneamente

recata presso il Consultorio familiare “S. Marco” per un sostegno psicologico; 3) i due bambini – regolarmente iscritti a scuola e frequentanti centri di aggregazione culturale e sportiva - e la madre avevano iniziato dei percorsi di affiancamento con alcuni volontari dell’associazione Libera di Reggio Calabria e un gruppo parrocchiale cittadino; 5) i due minori stavano incontrando regolarmente, con cadenza trimestrale, il padre detenuto presso il carcere di Tolmezzo del Friuli.

Dall’audizione della signora BB e dalle risultanze della relazione sociale in atti risultava ancora che la donna aveva finalmente rivelato ai figli la reale condizione del padre, modificando l’originaria versione che lo stesso si trovasse fuori per motivi di lavoro.

Ciò premesso, tenuto conto dell’impegno profuso dalla signora ABC e del suo volontario allontanamento dal quartiere di Archi, oltre che dei sani legami affettivi con i parenti di parte materna e della ancora tenera età dei minori XX e YY, questo tribunale rinviava ogni determinazione in ordine al programmato trasferimento dei medesimi e della madre in altra località, nei termini in cui era stato auspicato con il decreto in data 8.11.2016.

Tuttavia, la condizione del padre e il gravissimo contesto familiare (ramo paterno) di riferimento, ritenuto dagli inquirenti il gruppo criminale ‘ndranghetistico egemone in Reggio Calabria (v. sentenze e documentazione prima indicata), imponevano (...) di proseguire le già disposte attività di coordinamento e monitoraggio della crescita dei minori, con l’obiettivo di prevenire l’eventuale coinvolgimento in relazioni pregiudizievoli al loro sano sviluppo e di rafforzare – quale necessario contraltare - il percorso genitoriale della madre.

Quanto alla posizione di AA, questo giudice registrava la sincera volontà del medesimo di non recare sofferenza emotiva ai bambini e di seguire le indicazioni impartite da questo tribunale (...).

Tuttavia, a fronte delle condanne definitive registrate a suo carico e della continuità malavitosa registratasi all’interno della sua famiglia (quasi per eredità

dinastica), non sembrava adeguata la risposta fornita dal medesimo AA (*“ Sono convinto che soprattutto XX non sia influenzato dalle azioni criminose che mi attribuiscono e di cui sto pagando le conseguenze senza tuttavia smettere di difendermi e di credere nella magistratura”*).

Per tale motivo questo tribunale richiedeva (...) al detenuto – pur senza rinunciare alle sue prerogative di difesa - un progressivo passo avanti nella relazioni con i figli, auspicando che gli stessi fossero essere edotti – in funzione preventiva e di una corretta relazione educativa – dei crimini commessi dalla famiglia AA (quelli accertati con sentenza definitiva), dei motivi della carcerazione del padre e delle cause della morte del nonno paterno ..., oltre che della condizione carceraria degli altri familiari.

Tali informazioni, lungi dall’essere intesi come un’ulteriore punizione nei confronti di chi si trova in una evidente condizione di prostrazione emotiva per la carcerazione e per la consequenziale privazione degli affetti, apparivano essenziali per costruire una relazione franca padre-figli e costruttiva per il benessere dei medesimi minori, con l’obiettivo – non utopistico - che gli stessi potessero ricevere proprio dal genitore ristretto indicazioni adeguate al loro sviluppo educativo, nel rispetto delle regole della convivenza civile.

Al riguardo, particolarmente significativa – in funzione della costruzione di un intenso e fruttuoso rapporto con i figli – era sembrata la riflessione avviata dal AA nel corso dell’esame delegato circa la condizione di sofferenza in cui egli versava da bambino (*“ Quando io ero bambino ho vissuto un situazione analoga e ricordo perfettamente l’angoscia provata nell’attendere il rientro di mio padre..”*).

Per tale motivo, questo giudice suggeriva di utilizzare tale riflessione come direttrice su cui *“costruire – con l’ausilio dello psicologo e dell’educatore professionale della struttura penitenziaria di attuale detenzione – il cardine su cui progettare la relazione tra il AA e i figli”*.

Seguendo il percorso sopra indicato, il tribunale statuiva che le informazioni dovessero essere gradualmente veicolate dai genitori ai minori, ormai nella fase

preadolescenziiale, seguendo un preciso programma, i cui tempi dovevano essere indicati dagli esperti che stavano seguendo i coniugi AA-BB e i bambini.

Pertanto, con il decreto emesso in data 31.10.2017, questo tribunale: 1) Co-
affidava per anni due, in virtù di quanto previsto nell'Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto Liberi di Scegliere (...), i minori XX e YY all'U.S.S.M. in sede e al Servizio sociale competente per territorio per le attività di vigilanza, assistenza, educazione alla legalità, chiarificazione del ruolo paterno e sostegno psicologico in motivazione indicate, da espletarsi in collaborazione con il Consultorio Familiare territorialmente competente in relazione al loro domicilio attuale (da individuarsi a cura del Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell'ASP) e con qualificate associazioni di volontariato, tra cui "Libera", in virtù del protocollo siglato dalla predetta rete di associazioni con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità in data 13 settembre 2016; 2) demandava all'U.S.S.M. in sede il compito di raccordarsi con il Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo del Friuli per la necessaria collaborazione in funzione di quanto previsto in parte motiva; 3) demandava alle superiori agenzie territoriali di elaborare in favore di BB un percorso di recupero/sostegno delle competenze genitoriali nei termini in motivazione indicati, avvalendosi della collaborazione della rete di associazioni "Libera;4) prescriveva a BB di attenersi alle prescrizioni impartitele per il benessere psico-fisico dei figli minorenni;5) richiedeva al Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD) di attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione, i supporti necessari (accompagnamento psicologico ed educativo) a garantire incontri adeguati – nei termini in motivazione indicati e, ove possibile, senza barriere divisorie - tra AA e i figli minori e a raccordarsi con l'U.S.S.M. di Reggio Calabria.; 6) prescriveva a AA di attenersi alle indicazioni fornitegli dagli operatori delegati per un corretto approccio con i figli minori.

Ciò premesso, può anticiparsi che il percorso psico-pedagogico compiuto dal AA in esecuzione del decreto emesso in data 31.10.2017 risulta, pur necessitando di qualche integrazione, assolutamente positivo.

Il detenuto in regime di 41 bis o.p., ha infatti avviato, con l'ausilio dello psicologo e dell'educatore della struttura carceraria, una riflessione autocritica della propria situazione e delle vicende della sua famiglia, auspicando che la terza generazione dei AA (ovvero quella dei suoi figli) possa avere una vita più serena rimanendo estranea a vicende giudiziarie.

In altri termini, è indubbio come i provvedimenti adottati abbiano sortito effetti positivi provocando, sia nel AA che nella moglie, l'inizio di un percorso di revisione critica della loro storia di vita, con particolare riferimento agli ambienti criminali frequentati dall'uomo e delle pesanti condanne riportate, che lo costringeranno a non potere sovrintendere alla crescita degli amati figli.

In sostanza, la deprimente condizione carceraria e l'assenza nella vita dei figli hanno, verosimilmente, attivato nel AA degli input interiori che hanno favorito l'inizio di un percorso critico che, adesso, appare opportuno incrementare attraverso l'individuazione di ulteriori obiettivi e contenuti, che avranno anche la funzione di valutare la genuinità della riflessione critica avviata.

Tutto ciò, anche alla luce della richiesta del AA - motivata con la circostanza che il figlio XX è affetto da una grave forma di diabete mellito - di deroga al trattamento carcerario previsto dall'art. 41 bis, nella parte che inibisce il contatto fisico del detenuto e lo svolgimento dei colloqui senza vetro divisorio con i familiari che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.

Ciò premesso, nella rimodulazione degli interventi in favore dei minori questo tribunale ritiene che il progetto educativo indicato deve prendere il suo avvio da quello che il AA è oggi e, soprattutto, da quello che vorrà essere per il futuro.

Da quello che si apprende dalle relazioni dei tecnici del carcere di Tolmezzo è un uomo provato dalla carcerazione dura e dal fatto di non poter più esercitare il suo ruolo di padre, condividendo la quotidianità con i figli.

Si tratta di una sofferenza che può, come già segnalato con il decreto in data 31.10.2017, costituire terreno fertile per l'approfondimento della revisione critica della sua storia di vita, che dovrà rafforzarsi attraverso nuove consapevolezze da comunicare direttamente ai figli.

In altre parole, lo stesso AA, aiutato dagli specialisti del carcere di Tolmezzo, dovrà rendere percepibile ai figli il cambio di prospettiva della sua vita e, quindi, far capire ai minori che adesso è un uomo diverso, che ammette gli sbagli fatti e non vuole che i suoi figli percorrano lo stesso itinerario di una esistenza che, come la sua e quella del padre (nonno paterno dei minori), potrebbe declinarsi lontana dagli affetti familiari.

Avviando tale processo comunicativo, l'identificazione dei minori con il padre si potrà riallineare su un nuovo modello educativo e relazionale, nell'ambito del quale il AA potrebbe rivestire un ruolo di protagonista in positivo.

Tale percorso si rivela necessario anche per affrancare i figli da quelle insidie psicologiche, già ampiamente descritte in letteratura, che vedono i minori deprivati dalla figura paterna in contesti densi di mafiosità, esposti al rischio di disturbi ansioso-depressivi e di alterazione in senso egodistonico della personalità.

Ciò premesso, in aderenza alle esigenze rappresentate dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (cui AA si è direttamente rivolto per ottenere una deroga al regime penitenziario e incontrare i figli senza barriera divisoria) di contingentare i tempi e non creare disparità di trattamento con altri detenuti, questo tribunale è di avviso che tale progetto psico-pedagogico possa avere inizio immediato e concludersi entro agosto 2019, secondo le seguenti direttrici.

Lo psicologo e l'educatore della struttura carceraria – con incontri quindicinali - dovranno aiutare AA:1) ad incentivare la rivisitazione critica già in opera circa la sua storia familiare e il senso di responsabilità individuale; 2) a promuovere una visione critica e realistica di quanto avvenuto sia rispetto a sé che rispetto alle altre figure familiari, spogliandole di una visione mitica e idealizzata;3) nell'elaborazione della sofferenza; 4) a comprendere, alla luce di quanto emerso

nel genogramma, i rischi che un mandato trigenerazionale di tipo malavitoso possa avere nell'educazione e nel percorso di crescita dei propri figli, trovandosi essi in una delicatissima fase di sviluppo in cui alcuni passaggi di vita possono essere compresi e abbracciati o compresi e rinnegati; 5) a comprendere che la rilettura della propria storia e, nel contempo, una nuova narrazione degli eventi di vita possono essere determinanti nell'impedire processi di fascinazione e aderenza a modelli malavitosi.

A corollario di quanto indicato, il detenuto, aiutato e adeguatamente preparato dai professionisti che lo seguono, dovrà impegnarsi a raccontare ai figli:

- 1) la complessità della sua storia individuale e familiare, con specifico riferimento alle tragiche vicende della famiglia AA;
- 2) il peso personale che alcune scelte di vita comportano in termini di privazione della libertà personale e di limitazione degli affetti;
- 3) i motivi che hanno condotto allo stato di carcerazione, con riflessione volta alla "smitizzazione" dei modelli di vita fondati sui concetti travisati di *potere, onore e rispettabilità*.

Parallelamente, i minori dovranno avere uno spazio individuale per poter decantare quanto appreso dal padre e per poter esprimere le emozioni e i loro vissuti rispetto quanto appreso.

Pertanto, i due bambini dovranno essere aiutati nel processo di smitizzazione della figura paterna e dovranno essere sostenuti nel difficile compito di conservare *il padre*, nella valenza affettiva, dopo aver conosciuto *l'uomo*.

Dopo questo primo passo, i due minori XX e YY dovranno cominciare a rileggere la propria storia familiare e il peso sociale e personale che il loro cognome comporta.

Tale processo, non scevro di passaggi di sofferenza e ambiguità, necessita di un setting di ascolto e sostegno psicologico, in cui possa essere data voce ai dubbi e alle domande insite in una revisione di tale portata.

I minori si trovano in una fase di sviluppo molto delicata dal punto vista etico, per cui intervenire in questo momento si rivela cruciale nel permettere una conoscenza

realistica della loro storia, premessa necessaria per poter promuovere *l'adesione reale e non solo formale* ad altro modello di vita e di legalità.

Il percorso di affiancamento e sostegno, a cura degli operatori che hanno già in carico il nucleo, dovrà essere caratterizzato da incontri quindicinali con lo psicologo per il periodo di anni uno, nel corso dei quali i bambini dovranno anche essere preparati alla presenza del vetro divisorio nei futuri colloqui con il padre.

Parallelamente, appare opportuno fissare un numero di tre incontri senza divisorio tra padre e figli, con l'obiettivo di elaborare ciò che emerge durante i colloqui, modulare il percorso di affiancamento e calibrare il sostegno ai minori.

La conclusione del percorso psico-pedagogico, per la parte relativa agli incontri senza il divisorio con il padre, deve fissarsi per il mese di agosto 2019 (...).

Dalla data sopra indicata in poi, i colloqui tra il detenuto e i figli minorenni dovranno essere svolti secondo le modalità ordinarie, salvo che non emergano situazioni eccezionali di rilevanza tale da legittimare, con il condiviso parere del Direttore della struttura carceraria e del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, una deroga ulteriore.

Ciò stabilito, ricorrono le condizioni per confermare le statuizioni del decreto in data 31.10.2017.

Pertanto, deve ribadirsi il co-affidamento dei medesimi XX e YY anche all'U.S.S.M. in sede, dovendosi i minori (in quanto figli di soggetto indagato/imputato o condannato per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare, intraneo o contiguo alla criminalità organizzata, e oggetto di provvedimenti *de potestate* che potrebbero preludere ad un allontanamento dal territorio) inquadrare tra i destinatari delle progettualità all'Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto Liberi di Scegliere (siglato in data 1.7.2017 dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Calabria e dagli Uffici Giudiziari minorili calabresi).

Alla medesima agenzia deve poi attribuirsi il coordinamento di tutti gli interventi previsti a tutela dei minori XX e YY nei termini di sopra indicati, creando dei percorsi personalizzati estesi al nucleo familiare con la collaborazione dei servizi sociali del territorio e gli ulteriori servizi dell'amministrazione della giustizia (U.S.S.M., U.E.P.E. e Istituti penitenziari) ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro indicato.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 del citato Accordo, dovranno "attivarsi tutte quelle progettualità necessarie a garantire ai ragazzi provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei loro bisogni e delle esigenze tipiche dell'adolescenza, attraverso la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione delle specifiche potenzialità e risorse dei minori, oltre sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione che coinvolgano, ove possibile, il nucleo familiare di appartenenza".

Quanto alla richiesta formulata dal difensore di AA, con la quale si chiede di autorizzare la consulente psicologica di parte, dr.ssa ..., a redigere una consulenza psicologica sulla persona del medesimo detenuto al regime del'art. 41 bis O.P. presso il carcere di Tolmezzo del Friuli deve ribadirsi – ai fini del presente procedimento civile e salva diversa determinazione di altra autorità giudiziaria – che nulla osta.

Resta ferma la considerazione che gli interventi previsti per migliorare le relazioni tra AA e i figli dovranno essere attuati dallo psicologo e dall'educatore della struttura carceraria, tenendo conto delle statuizioni del presente decreto e delle indicazioni di raccordo che saranno fornite dall'Ufficio di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia (U.S.S.M.).

A seguito del compimento del dodicesimo anno di età di XX e dell'approssimarsi a tale età della sorella YY, dovrà procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui al dispositivo, con l'audizione dei due minorenni e della madre. Infine, il ravvisato conflitto di interessi tra i genitori e i minori impone la conferma del nominato curatore speciale.

Visti gli artt.330 e ss c.c.;

P.Q.M.

Conferma la decadenza di AA dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori XX e YY.

Co-affida per anni due, in virtù di quanto previsto nell'Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto Liberi di Scegliere (...), i minori XX e YY all'U.S.S.M. in sede e al Servizio sociale competente per territorio per le attività di vigilanza, assistenza, educazione alla legalità, chiarificazione del ruolo paterno e sostegno psicologico in motivazione indicate, da espletarsi in collaborazione con il Consultorio Familiare territorialmente competente in relazione al loro domicilio attuale (da individuarsi a cura del Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell'ASP) e con qualificate associazioni di volontariato, tra cui "Libera", in virtù del protocollo siglato dalla predetta rete di associazioni con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità in data 13 settembre 2016 e con questo tribunale per i minorenni in data 2.2.2018.

Demanda all'U.S.S.M. in sede il compito di raccordarsi con il Direttore e gli specialisti della Casa Circondariale di Tolmezzo del Friuli per la necessaria collaborazione in funzione di quanto previsto in parte motiva.

Demanda alle superiori agenzie territoriali di elaborare in favore di BB un percorso di recupero/sostegno delle competenze genitoriali nei termini in motivazione indicati, avvalendosi della collaborazione della rete di associazioni "Libera".

Demanda alle superiori agenzie territoriali di predisporre un programma di sostegno psicologico dei minori XX e YY con la frequenza e nei termini in motivazione indicati.

Prescrive a BB di attenersi alle prescrizioni che le saranno impartite, nei termini in motivazione specificati, per il benessere psico-fisico dei figli minorenni.

Richiede al Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD) a raccordarsi con l'U.S.S.M. di Reggio Calabria e ad attivare, compatibilmente con il particolare regime di detenzione, i supporti necessari (accompagnamento

psicologico ed educativo) a garantire incontri adeguati – nei termini in motivazione indicati e senza barriere divisorie - tra AA e i figli minori sino al mese di agosto 2019.

Prescrive a AA di attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dagli operatori delegati per un corretto approccio con i figli minori.

Segnala che nulla osta alla nomina di un consulente psicologico di parte, nei termini indicati dalla difesa di AA, ai fini del presente procedimento civile.

Conferma la nomina dell'avv. ... del foro di Reggio Calabria quale curatore speciale di XX e YY.

Invita le superiori agenzie territoriali e il Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo del Friuli a relazionare con cadenza trimestrale.

Fissa, per l'audizione di BB, di XX e YY, l'udienza del 19.10.2018, ore 14, dinanzi al sottoscritto presidente.

Ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013, e al giudice tutelare per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito al:1) P.M. sede; 2) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;3) al giudice tutelare; 4) al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità-Direzione Generale del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; 5) al Centro per la Giustizia minorile per la Calabria e all'U.S.S.M. in sede; 6) al Servizio Sociale territoriale;7) al Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell'ASP per quanto di competenza ai sensi del protocollo di intesa in data 8.2.2017; 8) al Direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo (UD);9) al Vice Presidente nazionale della rete di associazioni "Libera", ..., e al referente regionale ...; 8) a BB e AA; 9) al curatore speciale; 10) al go. dr. XX ... per il monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento.

Reggio Calabria, 11.9.2018.

Il presidente (dr. Roberto Di Bella)